



AERO CLUB D'ITALIA

Procedura telematica aperta per l'affidamento in appalto dei servizi assicurativi dell'AERO CLUB D'ITALIA.

Disciplinare di gara

Informazioni Generali

L'Aero Club d'Italia, con proprio atto – Delibera C.F. n.64 del 22.12.2020 - ha disposto:

1. l'indizione della procedura di affidamento in appalto in riferimento ai servizi assicurativi dell'Ente, distinti in cinque lotti, come meglio esplicitato nei rispettivi Capitolati speciali, per il periodo 30/04/2021 - 31/12/2023 (32 mesi);
2. di approvare la documentazione di gara, indicata nello specifico all'art. 2 del presente disciplinare.

La procedura di affidamento di cui al presente disciplinare avverrà mediante procedura aperta con il criterio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, del minor prezzo sul valore posto a base di gara, come di seguito dettagliatamente riportato.

CPV: 66510000-8 – “Servizi assicurativi”;

LOTTO 1 polizza Infortuni licenziati FAI, accompagnatori, giudici, controllori, esaminatori, istruttori;

LOTTO 2 polizza rischi relativi alla proprietà dei fabbricati;

LOTTO 3 polizza Kasko autovetture dipendenti in missione;

LOTTO 4 polizza RCT Aeromodellisti;

LOTTO 5 polizza Infortuni dipendenti in missione;

Data invio bando alla GUUE: 23.12.2020

Luogo di svolgimento del servizio: Roma (codice NUTS ITI43)

Stazione Appaltante e Responsabile unico del procedimento

Aero Club d'Italia – Servizio Affari Generali e Personale

Via Cesare Beccaria 35/a – 00196 Roma

Telefono 063608461 – Fax 0632609226

Pec => segreteria.aeci@pec.aeci.it

Sito => www.aeci.it

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., è il Direttore Generale Gen. Gianpaolo Miniscalco.

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma Telematica, raggiungibile all'indirizzo <https://gare.networkpa.it/> (indicata anche come Piattaforma), conforme all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritta nel manuale allegato agli atti di gara mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

AeCI - Via Cesare Beccaria, 35/a 00196 Roma - Tel. 06 36.08.461 - Fax 06 32.60.9226 - AeCI CF 80109730582 - www.aeci.it

Ente di Diritto Pubblico
Membro della Federazione Aeronautica internazionale (FAI)
Federato al CONI
Membro della Europe Airports





AERO CLUB D'ITALIA

Pertanto, verranno ammesse alla procedura di gara solo le offerte presentate attraverso la Piattaforma. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

La Piattaforma utilizzata dalla Stazione Appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall'operatore economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al Codice dei contratti (in particolare all'art. 40 del d.lgs. 50/2016) e al D. lgs. n. 82/2005.

La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione, ed in particolare dei documenti che compongono l'Offerta, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della sopra richiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento della Piattaforma di qualsiasi natura essi siano. La stazione appaltante, per quanto attiene la partecipazione alla presente procedura di gara, si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della Piattaforma. Oltre a quanto previsto nel presente Disciplinare, restano salve le indicazioni operative e esplicative presenti sulla Piattaforma, nelle pagine internet relative alla presente procedura.

Il presente Disciplinare contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e, più in generale, a tutte le condizioni regolanti la procedura di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi.

Con l'avvenuta partecipazione l'operatore economico riconosce ed accetta tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto dal presente disciplinare, dal capitolato speciale e dalla ulteriore documentazione inerente l'appalto in questione.

ART. 1 – OGGETTO, VALORE, DURATA E PAGAMENTI

1.1 Oggetto e valore dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'effettuazione del servizio delle seguenti coperture assicurative dell'AERO CLUB D'ITALIA, specificate nei rispettivi capitolati speciali distinti come segue:

1. **LOTTO 1** polizza Infortuni licenziati FAI, accompagnatori, giudici, controllori, esaminatori, istruttori – **CIG 85015114D0**;
2. **LOTTO 2** polizza rischi relativi alla proprietà dei fabbricati – **CIG 8501570580**;
3. **LOTTO 3** polizza Kasko autovetture dipendenti in missione – **CIG 8501611755**;
4. **LOTTO 4** polizza RCT Aeromodellisti – **CIG 850162313E**;
5. **LOTTO 5** polizza Infortuni dipendenti in missione – **CIG 85016317D6**;

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti dell'appalto.

Non è prevista alcuna limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso operatore offerente.



AERO CLUB D'ITALIA

Il valore dell'appalto, ovvero l'importo a base d'asta, è dato dal **premio annuo LORDO** ai sensi dell'art. 35 co. 14 lett. a) del d.lgs. 50/2016, indicato analiticamente nella tabella che segue:

LOTTO	POLIZZA	PREMIO ANNUO LORDO – base d'asta €	PREMIO LORDO complessivo per n. 32 mesi- base d'asta €	PREMIO LORDO per la proroga tecnica (4 mesi)	VALORE LORDO complessivo della proroga tecnica
1	Infortuni licenziati FAI, accompagnatori., giudici, controllori, esaminatori, istruttori	165.000,00	440.000,00	55.000,00	495.000,00
2	Rischi relativi alla proprietà dei fabbricati	15.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00
3	Kasko autovetture dipendenti in missione	2.000,00	5.333,33	666,67	6.000,00
4	RCT Aeromodellisti	4.500,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00
5	Infortuni dipendenti in missione	1.000,00	2.666,67	333,33	3.000,00
	TOTALI	187.500,00	500.000,00	62.500,00	562.500,00

Negli importi suindicati non sono compresi eventuali conguagli dei premi e/o franchigie contrattuali, la cui regolazione è disciplinata nei capitoli relativi a ciascun singolo lotto/polizza.

L'importo complessivo dell'appalto, ovvero il premio LORDO per il periodo dal 30/04/2021 al 31/12/2023 (32 mesi), stimato ai sensi dell'art. 35 comma 14 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm., è di € 500.000,00.

E' ammessa la proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016, per un massimo di 4 mesi, finalizzata all'espletamento e/o completamento delle successive procedure di aggiudicazione. **Il valore LORDO dell'appalto tenuto conto della proroga tecnica è dunque di euro 562.500,00.**

Trattandosi di servizi di carattere intellettuale, per l'affidamento di cui trattasi non si rilevano rischi da interferenza. Pertanto non sussistono i presupposti di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 per la redazione del DUVRI. Resta fermo che, per tutti gli altri rischi, è immutato l'obbligo, per l'operatore economico affidatario del lotto, di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di



AERO CLUB D'ITALIA

provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per l'eliminazione o riduzione al minimo dei rischi specifici dell'attività svolta e per la quale partecipa alla procedura negoziata in oggetto. L'offerta economica presentata in sede di gara dovrà tenere conto degli oneri derivanti da tali obblighi, secondo quanto previsto dall'art.95 c.10 del Codice.

1.2 Durata

Le coperture assicurative oggetto dell'appalto di cui al presente disciplinare dovranno decorrere **con effetto dalle ore 24.00 del 30/04/2021 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2023 (32 mesi), con eventuale opzione di proroga per un massimo di 4 mesi dalla scadenza fino al 30.04.2024**, secondo l'art. 106 comma 11 del codice dei contratti.

1.3 Pagamenti

Si veda quanto specificato nei Capitolati speciali d'appalto relativi a ciascun lotto. L'appalto è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio di AERO CLUB D'ITALIA. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 2 DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI, PARTECIPAZIONE TELEMATICA E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale d'appalto lotto 1 Infortuni licenziati FAI, accompagnatori, giudici, controllori, esaminatori, istruttori;
4. Capitolato speciale d'appalto lotto 2 Rischi relativi alla proprietà dei fabbricati;
5. Capitolato speciale d'appalto lotto 3 Kasko autovetture dipendenti in missione;
6. Capitolato speciale d'appalto lotto 4 RCT Aeromodellisti;
7. Capitolato speciale d'appalto lotto 5 Infortuni dipendenti in missione;
8. Situazione sinistri distinta per lotto in gara;
9. Scheda informativa dei rischi in corso;
10. Documento di gara unico europeo – DGUE (in formato editabile);
11. Domanda di partecipazione (in formato editabile) Allegato “A”;
12. Modelli per la formulazione delle offerte economiche – distinti per tutti i lotti in gara – (in formato editabile) - Allegati “B” ;
13. Patto d'integrità;
14. Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ente www.aeci.it nella sezione Amministrazione trasparente, nonché sulla piattaforma telematica all'indirizzo <https://gare.networkpa.it/> nei *Dettagli* della presente procedura.



AERO CLUB D'ITALIA

I MODELLI DEVONO ESSERE UTILIZZATI UNO PER CIASCUN LOTTO A CUI SI PARTECIPA

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali informazioni o chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti esclusivamente in lingua italiana al Responsabile del procedimento di gara indicato nel presente disciplinare (v. Informazioni Generali) mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE, presente nei “Dettagli” della procedura, previa registrazione ed entro il termine 18 Gennaio 2021 ore 12.00. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Parimenti non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti in modalità diverse.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma all'indirizzo <https://gare.networkpa.it>, con regolare numerazione progressiva e visibili da qualsiasi operatore economico nei DETTAGLI della presente procedura alla voce FAQ. Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 PARTECIPAZIONE TELEMATICA E COMUNICAZIONI

L'appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma di Gestione Bandi di Gara accessibile al seguente link <https://gare.networkpa.it>

Pertanto verranno ammesse solo le offerte firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo Pec o qualsiasi altra modalità di presentazione.

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all'indirizzo <https://gare.networkpa.it> è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio. La procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con adeguato anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi le credenziali di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.



AERO CLUB D'ITALIA

Per effettuare la registrazione:

- Collegarsi al portale <https://gare.networkpa.it/> e cliccare sul tasto REGISTRATI
 - Seguire la procedura visibile a schermo inserendo i dati obbligatori richiesti dal sistema
 - Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile partecipare alla procedura in oggetto cliccando su DETTAGLI e successivamente su AVVIA LA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
- GLI UTENTI già REGISTRATI dovranno cliccare sul tasto ACCEDI e successivamente, dopo aver cliccato sul tasto DETTAGLI della procedura in oggetto, cliccare su AVVIA LA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE.

Si ricorda che la procedura, compresi gli allegati offerti in presa visione dalla Stazione Appaltante, è comunque CONSULTABILE anche senza effettuare la registrazione. La registrazione è invece necessaria per la partecipazione alla procedura.

Nella piattaforma sarà sempre possibile consultare i Manuali – Guide presenti nella sezione GUIDE, che forniscono le indicazioni necessarie per la registrazione e la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

La piattaforma telematica prevede il caricamento e la compilazione dei seguenti STEP:

- Anagrafica
- Documenti amministrativi in cui sarà possibile caricare i documenti richiesti
- Offerta economica in cui sarà possibile caricare i documenti richiesti
- Trasmissione offerte tecniche/economiche e conferma finale partecipazione

Tutti i documenti devono essere sottoscritti con firma digitale ove richiesto.

La *Firma Digitale* o *firma elettronica qualificata* è un particolare tipo di firma elettronica che, nell'ordinamento giuridico italiano, ha lo stesso valore legale di una tradizionale firma autografa apposta su carta.

La firma digitale è disciplinata dal "Codice dell'amministrazione digitale" (D.lgs 82/2005)

Si precisa, che in caso di partecipazione a più lotti, l'operatore economico dovrà caricare, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta in ogni singolo lotto per il quale intende partecipare.

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà a questo punto una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative.

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa. L'operatore economico potrà altresì scaricare la ricevuta di partecipazione dopo aver definitivamente inviato la domanda di partecipazione. La ricevuta di partecipazione contiene: codice identificativo dell'Operatore Economico; oggetto della procedura; elenco dettagliato di tutti i documenti di gara caricati con orario, nome del file, peso del file e codice algoritmoSHA256; data e orario della conferma di partecipazione.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

Tale operazione è possibile cliccando il tasto ANNULLA PARTECIPAZIONE presente nella sezione LA TUA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE nei Dettagli della procedura. In questo caso tutta la documentazione precedentemente caricata non verrà eliminata.

E' possibile anche ritirare completamente la partecipazione cliccando sul tasto RITIRA PARTECIPAZIONE, accessibile dopo aver cliccato sul tasto ANNULLA PARTECIPAZIONE. In questo caso tutti i documenti precedentemente caricati verranno eliminati.

Sarà sempre necessario confermare e trasmettere la nuova offerta entro e non oltre il termine indicato nel disciplinare di gara. Il sistema NON consentirà la partecipazione oltre il termine di scadenza, anche per causa non imputabile al Concorrente.



AERO CLUB D'ITALIA

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

Per qualsiasi informazione di carattere amministrativo è possibile consultare la Stazione Appaltante, mentre per problematiche tecniche relative all'utilizzo del portale telematico è possibile:

- nella sezione GUIDE alla voce MANUALI-GUIDE consultare le guide con ricerca della specifica procedura di gara in cui sono presenti schermate illustrative che guidano alla corretta partecipazione;
- nella sezione ASSISTENZA CONTATTI alla voce ASSISTENZA TECNICA aprire un ticket specifico per segnalare problemi o malfunzionamenti del sistema. I ticket consentono all'utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione;
- contatto telefonico, previa apertura del ticket, al numero 070-41979 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

L'Operatore Economico elegge a proprio domicilio l'Area Messaggistica del Sistema e l'indirizzo PEC dichiarato relativamente a tutte le attività svolte nell'ambito della piattaforma.

Tutte le comunicazioni relative alle procedure svolte all'interno del Sistema dovranno di regola essere effettuate tramite l'Area di Messaggistica. L'Operatore Economico e la Amministrazione Aggiudicatrice si impegnano ad utilizzare l'Area Messaggistica unicamente per comunicazioni relative alle operazioni compiute nel Sistema di e-Procurement.

In linea generale, tutte le comunicazioni inviate dall'Amministrazione Aggiudicatrice all'Operatore Economico vengono notificate anche all'indirizzo e-mail o PEC dichiarato dall'Operatore Economico stesso, il quale è tenuto comunque a rispondere tramite l'Area Messaggistica del sistema, fatte salve eventuali diverse indicazioni dell'Amministrazione.

In caso di temporanea indisponibilità del Sistema, relativamente all'Area Messaggistica, sarà ammissibile effettuare le comunicazioni tramite gli altri recapiti indicati dall'Amministrazione Aggiudicatrice e dall'Operatore Economico.

L'Operatore Economico si impegna a tenere costantemente sotto controllo l'Area Messaggistica del Sistema e le caselle e-mail e di Posta Elettronica Certificate indicate nel proprio profilo.

La stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato articolo 76 via PEC, senza utilizzo dell'area messaggistica, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale.

Eventuali modifiche all'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.



AERO CLUB D'ITALIA

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Il Fornitore del Sistema declina qualsivoglia responsabilità per eventuali malfunzionamenti del Sistema di posta personale dell'Utente che possa pregiudicare o ritardare la consegna delle comunicazioni al destinatario finale.

Art. 3 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In *caso* di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;



AERO CLUB D'ITALIA

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 4 REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

Art. 5 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.



AERO CLUB D'ITALIA

Art. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:

☐ di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare;

- c) per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia:

☐ di possedere l'assenso dell'IVASS all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria

oppure:

☐ di possedere l'autorizzazione dell'IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale ovvero l'autorizzazione rilasciata dal paese di provenienza;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria

Tenuto conto dell'art. 83, commi 4 a 5 e Allegato XVII del D.lgs. 50/2016, ai fini di valutare il possesso della necessaria capacità economica e finanziaria, in considerazione della specialità delle coperture assicurative richieste nonché del settore inerente le attività e le funzioni svolte dall'AeCI, l'operatore economico dovrà dichiarare (utilizzando l'apposito campo di cui al DGUE) di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2017/2018/2019), una raccolta premi, nei rami danni, non inferiore all'importo complessivo di euro 15.000.000,00 (euro quindicimilioni).

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Ai fini di valutare il possesso della necessaria esperienza, ai sensi dell'art. 83, comma 6 e Allegato XVII del D.lgs. 50/2016, l'operatore economico dovrà dichiarare (utilizzando l'apposito campo di cui al DGUE), di aver prestato nell'ultimo triennio (2017/2018/2019), in favore di Enti Pubblici e/o Società Pubbliche e/o Società Private, almeno UN servizio assicurativo (polizza) riferito alla specifica copertura



AERO CLUB D'ITALIA

compresa nel singolo lotto per cui si concorre, il cui valore annuale sia almeno pari al valore annuo lordo del lotto a cui si partecipa.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'iscrizione all'IVASS di cui al punto 6.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al possesso della raccolta premi** di cui al **punto 6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al **punto 6.3 (requisiti di capacità tecnica e professionale)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 REQUISITI DI IDONEITA' lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito relativo all'iscrizione all'IVASS di cui al punto 6.1 REQUISITI DI IDONEITA' lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale (**punti 6.2 e 6.3**), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti, in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c)



AERO CLUB D'ITALIA

(consorzi stabili) del Codice:

- a) la capacità economico-finanziaria di cui al precedente punto 6.2 devono essere possedute dal consorzio.
- b) il requisito relativo ai servizi svolti (polizze) di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal consorzio.

I consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), al fine della qualificazione economico finanziaria e tecnico-professionale, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, giusta il disposto dell'art. 47, comma 2 del Codice.

La suddetta disciplina viene applicata anche ai consorzi di cooperative.(sul punto cfr. Tar Campania-Napoli, sez. II, 10.11.2017, n. 5300).

Art. 7 AVVALIMENTO (NEL DGUE, PARTE II[^], SEZIONE C)

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.



AERO CLUB D'ITALIA

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento con la seguente precisazione: *sì, ma tenendosi conto della "plenaria" (Cons Stato, adunanza plenaria, 4 novembre 2016, n. 23), secondo cui non è ammissibile «un'interpretazione tale da configurare la nullità del contratto di avvalimento in ipotesi (...) in cui una parte dell'oggetto del contratto di avvalimento, pur non essendo puntualmente determinata fosse tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile».*

Art. 8 SUBAPPALTO

Data la natura del servizio non è ammesso il subappalto delle prestazioni previste nel contratto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Art. 9 SOPRALLUOGO

Per la presente procedura non è previsto alcun sopralluogo, trattandosi di affidamento di servizi assicurativi.

Art. 10 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 65 del dl n.34 del 19 maggio 2020, comma 1, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020.

Art. 11 DOCUMENTO attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCpass

(ATTENZIONE: il PASSOE dovrà risultare "generato" e non "in lavorazione". Si richiede, allo scopo di facilitare l'istruttoria da parte di AERO CLUB D'ITALIA, di acquisire distinti PASSOE per ogni lotto a cui si partecipa)

In adempimento a quanto previsto dall'articolo 216, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 nonché dalla Deliberazione dell'AVCP – ora A.N.A.C - n. 111 del 20 dicembre 2012 e del Comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – ora A.N.A.C - del 30.10.2013 e della Deliberazione n. 157 del 17.02.2016, AERO CLUB D'ITALIA procederà, qualora possibile, alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici).

Ciascun concorrente, pertanto, al fine di poter permettere alla Stazione Appaltante di utilizzare la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici), per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara, dovrà registrarsi al Sistema AVCpass. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.



AERO CLUB D'ITALIA

L'Operatore Economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCpass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE", da allegare alla domanda di partecipazione quale documentazione a corredo secondo quanto previsto dall'art. 14.3.2 del presente disciplinare. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di malfunzionamento del sistema Avcpass tale da compromettere e allungare, oltre i termini di legge, la conclusione del procedimento di scelta del contraente, resta facoltà dell'AERO CLUB D'ITALIA procedere autonomamente alle verifiche dei requisiti di capacità giuridica generale ex articolo 80 del nuovo Codice.

Si precisa, altresì, che per la verifica delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c) dell'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m., ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5 lettera c), si farà riferimento alla linea guida ANAC n. 6.

ART. 12 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

L'operatore economico sarà tenuto, **a pena di esclusione**, alla compilazione dei documenti che troverà allegati e come previsto all'art. 14, rispettivamente nella busta A) amministrativa e busta B) economica all'interno del Portale con le modalità sopra descritte **entro le ore 12.00 del giorno 25 Gennaio 2021**.

Non saranno ammesse né integrazioni né sostituzioni dei documenti allegati e trasmessi nel portale su descritto, con altra documentazione consegnata o trasmessa alla stazione appaltante in con qualsiasi altro mezzo e forma.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni contenute nel DGUE e quelle di cui alla domanda di partecipazione (*allegato A*) potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul Portale all'indirizzo <https://gare.networkpa.it/> nei *Dettagli* della presente procedura e altresì pubblicate sul sito internet della stazione appaltante www.aeci.it

Il dichiarante dovrà allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.



AERO CLUB D'ITALIA

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste. Le operazioni di inserimento nel portale di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



AERO CLUB D'ITALIA

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a cinque (5) giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il soccorso istruttorio verrà gestito per tramite della piattaforma telematica e l'Operatore economico, eventualmente soggetto al soccorso istruttorio, riceverà comunicazione via pec in cui saranno riportate le indicazioni puntuali per adempiere al caricamento dei documenti richiesti e da caricare sul sistema telematico.

Art. 14 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – “DOCUMENTI AMMINISTRATI”

La **busta A** “Documenti amministrativi” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La **domanda di partecipazione** è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**ALLEGATO A** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con **firma digitale** dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla. In tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale).

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, imprese in coassicurazione costituiti, dalla mandataria/capofila;



AERO CLUB D'ITALIA

- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, imprese in coassicurazione non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione direttamente nel Portale all'indirizzo <https://gare.networkpa.it/> nei *Dettagli* della presente procedura secondo quanto di seguito indicato:

PARTE I — Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di Appalto.

PARTE II — Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: (al proprio DGUE, inserito nella busta A — Documentazione Amministrativa)

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;



AERO CLUB D'ITALIA

2. **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria**, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

PARTE III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 REQUISITI GENERALI del presente disciplinare (compilando la parte III, Sez. A-B-C-D).

PARTE IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la Parte IV, lett. A, punto 1 e la Parte IV, lett. A, punto 2 per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al punto 5.1 del presente disciplinare, lett. a), b) nonché la Parte IV, lett. B e C per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 5.2 e quelli di capacità tecnica e professionale di cui al punto 5.3.

PARTE VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato da concorrente che partecipa come operatore singolo ovvero:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazione, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;



AERO CLUB D'ITALIA

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

ATTENZIONE:

Il DGUE dovrà essere compilato seguendo quanto indicato nel presente disciplinare e quanto contenuto nelle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U.R.I., Serie generale, n. 170 del 22 luglio 2016.

Le dichiarazioni rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dall'operatore economico che intende partecipare alla gara:

- a) attestano l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e forniscono eventuali specificazioni o precisazioni;
- b) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale ove previsti dal presente disciplinare in relazione alla partecipazione alla gara.

In merito al motivo ostativo di cui all'art. 80, comma 1 (condanne definitive per reati gravi) la dichiarazione è resa (parte III, sezione A del DGUE) per tutti i soggetti tra quelli del comma 3 della stessa disposizione per i quali è dovuta in base alla configurazione giuridica, nonché all'assetto delle cariche e dei relativi poteri di rappresentanza legale dell'operatore (al riguardo prestare attenzione all'allegato Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017). La dichiarazione è resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico che sottoscrive il DGUE e l'ulteriore autocertificazione con riguardo alle situazioni relative all'art. 80 comma 1 del d.lgs. 50/2016 per tutti i soggetti interessati, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, PER QUANTO A SUA CONOSCENZA.

AVVERTENZE:

- Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite, con particolare riferimento a quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, si consiglia di acquisire preventivamente presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "Visura", ai sensi dell'art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313, in luogo del Certificato del casellario giudiziale. Si fa presente che tale ultimo documento, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (ai sensi dell'art.689 c.p.p. e ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 313/2002), non riporta tutte le condanne subite.
- Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, l'esclusione non va disposta e non si applica il divieto di partecipazione quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- Ai sensi dell'art. 80, commi 7, 8, 9 e 10, del D.lgs. n. 50/2016, qualora sia stata indicata una sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a



AERO CLUB D'ITALIA

prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende, (utilizzando l'ALLEGATO A) le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati;
5. accetta l'impegno a mantenere ferma la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
6. che la su indicata impresa, ad integrazione di quanto già dichiarato nella Parte IV lettera A punto 2 del DGUE:
 - ☐ ha sede legale nel territorio della Repubblica Italiana ed è in possesso di autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui intende partecipare;
 - ☐ ha sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia ed è in possesso dell'assenso della propria autorità di controllo all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana per il tramite della propria sede secondaria) e di essere censita negli appositi elenchi tenuti dall'IVASS ed accessibili dal sito internet della medesima;
 - ☐ ha sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia ed è in possesso di autorizzazione della propria autorità di controllo allo svolgimento di attività in libera prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di LPS) e di essere censita negli appositi elenchi tenuti dall'IVASS ed accessibili dal sito internet della medesima nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale;
7. **Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"** : dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai



AERO CLUB D'ITALIA

sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

8. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:**
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati : domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA ; indica l'indirizzo PEC **oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri**, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
12. **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione (l'allegato A le include tutte).

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente **allega firmati digitalmente:**

- documento attestante attribuzione del **PASSOE** come da art. 11 del presente disciplinare;
- documento attestante la **garanzia provvisoria** come da art. 18 del presente disciplinare (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice copia conforme scansionata della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione);



AERO CLUB D'ITALIA

- documento “**Patto di Integrità**” sottoscritto da un legale rappresentante dell'impresa (o da persona munita da comprovati poteri di firma).

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui all'ART. 12 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE e all' Art. 14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica



AERO CLUB D'ITALIA

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Art. 15 CONTENUTO DELLA BUSTA B – “OFFERTA ECONOMICA”

La busta B - “Offerta economica”, prevista per tutti i Lotti in gara, redatta in bollo, contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta utilizzando, limitatamente ai campi editabili, lo schema di offerta Allegato “B” (*per ogni singolo lotto allegati “B1” “B2” “B3” “B4” e “B5”*), in lingua italiana che deve essere datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da chi abbia il potere di rappresentarla legalmente, e contenere i seguenti elementi:



AERO CLUB D'ITALIA

1. Premio annuo imponibile
2. Imposte
3. PREMIO ANNUO LORDO espresso in cifre e in lettere
4. Indicazione dei costi aziendali relativi a:
 - prestatori di lavoro
 - salute e sicurezza luoghi lavoro

Per le offerte di cui al presente appalto sono ammessi al massimo due decimali. I decimali in eccesso verranno troncati.

In caso di discordanza tra i dati delle offerte verrà ritenuta valido l'offerta quello più favorevole all'Ente.

L'offerta economica, a **pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE .

Non saranno ammesse offerte pari o in aumento all'importo a base d'asta di ciascun lotto. Parimenti inammissibili saranno le offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altro appalto.

Art. 16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto per tutti i Lotti posti in gara è aggiudicato in base al criterio del *minor prezzo*, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) e 36, comma 9-bis del Codice, con l'applicazione del meccanismo dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo Codice, non esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10.

L'aggiudicazione avverrà, anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, in capo al concorrente che avrà offerto il minor premio annuo LORDO sul valore della base d'asta per il singolo lotto (v. tabella art. 1.1 del presente disciplinare).

ART. 17 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del D.lgs. 50/2016, pari al 2% del valore stimato del contratto, salvo quanto previsto all'art. 93 c. 7 del codice. In relazione ai diversi lotti gli importi delle cauzioni sono di seguito specificati:

DESCRIZIONE LOTTO	IMPORTO TOTALE LORDO PER LA DURATA CONTRATTUALE COMPENSIVA DELLA PROROGA TECNICA (32 + 4 MESI)	IMPORTO GARANZIA
LOTTO 1 polizza Infortuni licenziati FAI, accompagnatori, giudici, controllori, esaminatori, istruttori	€ 495.000,00	€ 9.900,00
LOTTO 2 rischi relativi alla proprietà dei	€ 45.000,00	€ 900,00



AERO CLUB D'ITALIA

fabbricati		
LOTTO 4 RCT Aeromodellisti	€ 13.500,00	€ 270,00

La garanzia potrà essere costituita alternativamente da:

- cauzione in contanti (con i limiti di cui all'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- fidejussione bancaria;
- polizza assicurativa;
- polizza rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole:

- validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta;
- impegno del fideiussore, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.lgs. 80/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 105 del D.lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese (MPMI) e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

SI PRECISA:

- a) nel caso di cauzione costituita da contanti, o da bonifico o da assegni circolari gli offerenti dovranno effettuare il deposito/versamento presso il conto di Tesoreria di AERO CLUB D'ITALIA IBAN IT 57 C 07601 03200 0000 34458000; in caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o bonifico o assegni circolari o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse



AERO CLUB D'ITALIA

aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore di AERO CLUB D'ITALIA.

L'intestazione deve essere la seguente: *“garanzia di cui all'articolo 93, comma 1 del D.lgs. 50/2016 per la partecipazione alla procedura per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell'AERO CLUB D'ITALIA, periodo 30/04/2021 – 31/12/2023 – lotto/lotti n. _____ CIG _____”*.

Detta prescrizione **non si applica** se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

- b)* la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria può essere presentata, ai sensi del D.M. 123/2004, mediante la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1. purché contenga, **l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, così come prescritto dall'articolo 93, comma 4 del D.lgs. 50/2016;**
- c)* qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg. verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio;
- d)* la cauzione provvisoria viene rilasciata a favore di **AERO CLUB D'ITALIA, C.F. 80109730582;**
- e)* è valida la garanzia rilasciata nel rispetto del D.lgs. 82/2005;
- f)* in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia dovrà riguardare, ai sensi dell'art. 93, comma 1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
- g)* qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.

Ai sensi dello stesso art 93, comma 7, del Codice, in ogni caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva sarà calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che:

- a)* in caso di partecipazione in RTI orizzontale/Coassicurazione, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;



AERO CLUB D'ITALIA

- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

Per beneficiare delle riduzioni previste all'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016, il concorrente dovrà allegare, unitamente alla garanzia, copia delle certificazioni comprovanti il possesso dello specifico requisito qualitativo.

Ad avvenuta stipulazione del contratto con AERO CLUB D'ITALIA si provvederà allo svincolo della garanzia provvisoria.

La cauzione provvisoria prestata dai concorrenti esclusi verrà svincolata, previa espressa richiesta di svincolo, successivamente alla comunicazione dell'esclusione. In assenza di richiesta verrà svincolata non appena avvenuta l'aggiudicazione definitiva.

IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI:

- possono essere presentate autonome e distinte garanzie provvisorie per ciascun lotto cui si intende partecipare,
ovvero in alternativa
- un'unica garanzia provvisoria di importo pari alla somma degli importi stabiliti per ciascun lotto cui si intende partecipare; in tal caso, nella garanzia provvisoria, in qualsiasi forma costituita, deve necessariamente essere indicata la gara ed i singoli lotti cui si riferisce la garanzia.

Nel caso in cui il concorrente abbia fornito un'unica garanzia provvisoria per la partecipazione a più lotti, la stessa verrà svincolata solamente ad avvenuta aggiudicazione di tutti i lotti coperti dalla garanzia.

Art. 18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La gara si terrà in sedute pubbliche nella data e negli orari comunicati dalla Stazione Appaltante tramite apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale www.aeci.it nonché a mezzo della Piattaforma telematica all'indirizzo <https://gare.networkpa.it>

Data apertura offerte: I seduta pubblica 01.02.2021 ore 10.00 da confermare con avviso pubblico come sopra detto. Le operazioni di gara si svolgeranno esclusivamente in forma digitale tramite la Piattaforma telematica sopra riportata. Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate attraverso la seduta di gara telematica. In particolare gli operatori economici potranno assistere alle operazioni di gara cliccando sul pulsante ASSISTI ALLA SEDUTA DI GARA presente nei *Dettagli* della procedura.

Gli operatori che assistono alla procedura avranno la possibilità di visualizzare l'elenco dei partecipanti, lo stato di validazione della documentazione e l'offerta prodotta anche dagli altri concorrenti. Non avranno la possibilità di scaricare e vedere i file caricati dagli altri partecipanti.

1^ Fase

Il Seggio di Gara, composto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e da due testimoni, procederà all'apertura della busta virtuale contenente la Documentazione Amministrativa, a verificare che contenga tutti i documenti richiesti e a constatare la completezza e la correttezza formale dei documenti in essa contenuti rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare per la partecipazione alla gara.



AERO CLUB D'ITALIA

In particolare il suddetto Seggio procederà, nella prima seduta pubblica, operando attraverso il portale, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo art. 5;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

2^ Fase

A seguire il Rup, assistito da due testimoni, o la Commissione di aggiudicazione eventualmente nominata, procederà all'apertura delle offerte economiche delle imprese ammesse. L'aggiudicazione della gara avverrà, anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, in capo al concorrente che avrà offerto il minor prezzo sul valore a base d'asta secondo il criterio di aggiudicazione previsto dal presente disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti riportino lo stesso prezzo scontato si procederà mediante sorteggio.

Qualora vengano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Seggio, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo del presente disciplinare.

In qualsiasi fase delle operazioni la stazione appaltante procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – **a disporre l'esclusione nei casi di:**

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, per la sussistenza di estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o si riscontrino offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità in merito all'invio della documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura.

Di tutte le predette operazioni verrà redatto apposito verbale.



AERO CLUB D'ITALIA

Art. 19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Trattandosi di procedura la cui aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, al fine della determinazione della soglia di anomalia della offerta, si procederà, **ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque**, secondo quanto disposto dai commi 2, 2-bis e 2-ter e 3 bis dell'articolo 97 del D.lgs. 50/2016, **ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque**, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 97 del D.lgs. 50/2016.

Il RUP richiederà, a mezzo del portale al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale; a tal fine, per la risposta assegnerà all'operatore un congruo termine dal ricevimento della richiesta. L'operatore economico, soggetto alla richiesta, riceverà comunicazione via pec in cui saranno riportate le indicazioni puntuali per adempiere al caricamento dei documenti richiesti e da caricare sul sistema telematico.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la miglior offerta ritenuta non anomala. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino nel complesso inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

Art. 20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto, procedendo alla comunicazione all'impresa risultata vincitrice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'AeCI si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice degli Appalti.

L'aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire all'AeCI, nel termine fissato nella comunicazione di aggiudicazione, la documentazione richiesta per la stipula del contratto. In particolare dovrà dare prova di aver effettuato la costituzione della garanzia definitiva, secondo le modalità di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. nonché secondo quanto previsto, a seguire, dal presente disciplinare.

La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell'articolo 81 del Decreto Legislativo n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. L'esito positivo della suddetta verifica, nonché la ricezione della garanzia definitiva, nel termine fissato dalla comunicazione di aggiudicazione, è condizione essenziale per l'avvio della fornitura e la stipula del contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche l'AERO CLUB D'ITALIA procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.



AERO CLUB D'ITALIA

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'AERO CLUB D'ITALIA si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 32 c. 8 del codice.

Art. 23 SPESE DI PUBBLICAZIONE E CONTRATTUALI.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. L'importo delle spese di pubblicazione è pari indicativamente a 4.000,00 €. L'AERO CLUB D'ITALIA comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 21 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

L'AERO CLUB D'ITALIA provvederà alla stipula del contratto in modalità elettronica secondo le norme vigenti, per mezzo di sottoscrizione del testo di polizza.

In particolare, l'Aggiudicatario provvederà ad emettere la polizza su proprio modello (frontespizio) allegando il capitolato di polizza debitamente completato nelle sue parti mancanti e secondo l'offerta economica presentata.

Il documento non dovrà contenere altri documenti se non il modello di polizza necessario all'emissione (frontespizio) ed il capitolato di polizza.

Le norme di cui sopra si applicheranno altresì a tutta la documentazione successiva (appendici, quietanze, ecc.).

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Il rifiuto della sottoscrizione del contratto, ovvero l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione dello stesso per colpa della Compagnia aggiudicataria, comporterà la revoca dall'aggiudicazione facendo sorgere il diritto dell'AERO CLUB D'ITALIA di affidare l'appalto alla Compagnia che segue immediatamente nella graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico della Compagnia inadempiente le maggiori spese sostenute, con diritto di rivalsa sulla garanzia prestata. L'esecuzione in danno non esimerà comunque la Compagnia da eventuali ulteriori responsabilità civili.

Art. 22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



AERO CLUB D'ITALIA

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati RGD UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Art. 24 GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- > rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando l'Azienda non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- > rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- > impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

- a) Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- b) Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103, co. 3, del D.lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'AERO CLUB D'ITALIA, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.



AERO CLUB D'ITALIA

Art. 25 INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDIARI

Le Imprese aggiudicatrici hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109, comma 2, lettera a) del Codice delle Assicurazioni appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.

AERO CLUB D'ITALIA si avvale di **Verspieren Italia S.r.l.** Via G. Fara, 35 20124 Milano (TV) PEC entipubblici@pec.verspieren.it CF e PIVA n. 05637230961, iscrizione al RUI n. B000323054, in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.

La remunerazione del Broker attualmente è fissata nella misura del **10%** (dieci per cento) sui rischi oggetto del presente disciplinare di gara.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del *Broker*.

Art. 26 RINVO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si intendono richiamate le norme vigenti in materia, oltre che le condizioni stabilite dai CSA.

Il Direttore Generale AeCI

Gianpaolo Mirafiscalco